

# IL 770/2016 prolunga le sue ferie: la scadenza passa al 15 settembre



Il termine ordinario, quest'anno, per una serie di coincidenze e per la "tregua" estiva prevista dal Fisco, era già slittato fino al 22 agosto. Effetti anche sul ravvedimento.

Rinvio a catena per il 770/2016, relativo all'anno d'imposta 2015. Il [Dpcm del 26 luglio 2016](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di venerdì 29 luglio, sposta al prossimo 15 settembre il termine della presentazione telematica del modello da parte dei sostituti o dei soggetti incaricati. Lo slittamento va incontro alle esigenze manifestate dalle categorie professionali, impegnate in numerosi altri adempimenti per conto di contribuenti e sostituti stessi.

In effetti, quest'anno, la scadenza era già "naturalmente" scivolata fino al 22 agosto. Il termine ordinario del 31 luglio, infatti, cadendo di domenica, rimandava al giorno successivo il tempo utile per l'adempimento e cioè al 1° agosto, data dalla quale scatta la sospensione "estiva" degli adempimenti fiscali. La tregua terminerebbe il 20 agosto, che però, calendario alla mano, capita, nel 2016, di sabato: in definitiva, gli adempimenti in *stand by* riprendono da lunedì 22 agosto.

Ma non per il 770/2016, che può essere presentato, entro il 15 settembre, come appunto stabilito del Dpcm del 26 luglio.

Il differimento si ripercuote anche sul relativo ravvedimento operoso. Il sostituto, infatti, che non presenta il 770/2016 entro il 15 settembre, potrà rimediare, pagando una pena minima, nei successivi 90 giorni e, quindi, entro il 14

dicembre 2016 (articolo 13, comma 1, lettera c) del Dlgs 472/1997).

Il rinvio porta con sé, inoltre, lo slittamento al 15 settembre 2016, del termine utile per rimettersi in linea, pagando sanzioni ridotte a un ottavo del minimo (articolo 13, comma 1, lettera b) del DLgs. 472/1997) nel caso di: infedele presentazione dei modelli 770/2015 (Semplificato e Ordinario, relativi all'anno d'imposta 2014); mancata effettuazione delle ritenute nel 2015; omesso, insufficiente o tardivo versamento delle ritenute operate nel 2015.

*FONTE: [www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it)*

---

## **Certificazione unica in sostituzione del 770**



*Certificazione unica a valore dichiarativo dal 2016.*

Il Ddl Stabilità 2016 (art. 49) prevede che le trasmissioni telematiche delle certificazioni uniche effettuate all'agenzia delle entrate entro il termine del 7 marzo siano "equiparate a tutti gli effetti alla esposizione dei medesimi dati" del Modello 770.

La nuova disposizione di legge, se sarà confermata anche dopo

il complesso iter di conversione alle Camere, prevede così la semplificazione dell'attuale impianto normativo attribuendo valore dichiarativo alla Certificazione unica.

Anche se il testo normativo, così come presentato nel Ddl, non è esente da dubbi sull'applicazione pratica tutto lascia presagire che potranno essere evitate inutili duplicazioni di informazioni.

Se infatti, veramente la Cu assumerà valore dichiarativo, potrà essere elusa la compilazione del modello 770 semplificato.

Come dice la relazione di accompagnamento alla legge di Stabilità 2016, tale conquista è stata resa possibile anche grazie alle insistenze da parte degli organi rappresentativi dei soggetti tenuti alla trasmissione, che da sempre si sono battuti nella direzione volta a sostenere l'esigenza di semplificazione.

### **Entrata in vigore**

La norma, se così sarà convalidata entrerà in vigore dal 01.01.2016 e potrà essere applicata fin già per gli adempimenti in scadenza il 7 marzo 2016 per la Certificazione Unica ed il 31 luglio per il modello dei sostituti d'imposta (770), in relazione quindi agli adempimenti dovuti per il periodo d'imposta 2015.

Pertanto fin da subito, qualora con la certificazione unica saranno forniti all'Agenzia delle entrate i medesimi dati previsti per il 770, quest'ultimo adempimento potrà essere risparmiato.

### **770 e CU**

Si ricorda infatti che, per molti versi, i dati richiesti nella Certificazione unica per autonomi e lavoratori dipendenti sono esattamente quelli che poi devono essere

riepilogati nel modello 770. Il tutto quindi con la conseguenza che i dati già trasmessi in marzo dovrebbero essere inseriti anche nella dichiarazione dei sostituti d'imposta da inviare a fine luglio. Insomma una inutile duplicazione di adempimenti.

Per queste ragioni la novella viene accolta con grande soddisfazione da parte degli addetti ai lavori.

### **Certificazione unica**

Nessuna novità invece in relazione all'unificazione delle scadenze fra l'invio telematico della Cu e la consegna al sostituito.

In questo senso si ricorda che Il sostituto d'imposta deve compilare la Certificazione unica da consegnare al sostituito seguendo lo stesso tracciato (schema) previsto dal modello approvato con il Provvedimento del 15 gennaio scorso. Si evidenzia infatti che, non è più possibile procedere attraverso la compilazione di certificazioni con lo schema "libero" senza riportare i dati nel tracciato previsto dall'agenzia delle entrate (Prov. 15.01.2015).

Pertanto lo stesso modello di certificazione che deve essere inviato all'agenzia delle entrate in via telematica entro il 7 marzo 2016, va inoltrato ai percipienti (dipendente o lavoratore autonomo) in duplice copia (consegna a mano, via posta, anche non raccomandata, tramite e-mail o pec) già entro la scadenza 28 febbraio.

In caso d'invio tardivo al sostituito della certificazione va dunque chiarito quali siano le conseguenze sanzionatorie di tale comportamento.

In questo senso, non si registra alcuna apertura per una possibile unificazione delle due scadenze portando al 7 marzo anche quella relativa alla consegna al sostituito.

# Presentazione Mod. 770 proroga al 20 settembre



Dopo il no di Padoan di alcuni giorni fa, arriva il sì: il termine di presentazione della dichiarazione del **Modello 770** è prorogato al **20 settembre**. Lo ha anticipato ieri il sottosegretario all'Economia **Enrico Zanetti** rispondendo per il MEF a uno specifico quesito in Commissione finanze della Camera.

Il quesito è stato posto dal deputato Giulio Cesare Sottanelli (Scelta Civica) che, specularmente a quanto fatto richiedere dall'Associazione Nazionale dei Commercialisti in un precedente *question time* scorso, ha avanzato nuovamente la richiesta di prorogare la scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate del Modello 770 da parte dei sostituti d'imposta.

*“Preliminarmente – specifica Zanetti – occorre far presente che alla trasmissione del nuovo Modello 770/2015 e ai relativi versamenti effettuati tardivamente, si applicano le nuove disposizioni in materia di **ravvedimento operoso** introdotte dalla Legge 23 dicembre 2014, n. 190, in base alla quale sono stati ampliati sia i termini che le modalità per l'adempimento. Per quanto concerne la richiesta di proroga al 20 settembre 2015 del termine per la presentazione del Modello 770, si rappresenta che è in fase di predisposizione uno schema di D.P.C.M. che disporrà la proroga di cui trattasi”.*

Una buona notizia che cancella il secco “no” opposto da **Padoan**

il 1° luglio a ogni richiesta in tal senso: *“Per l’anno in corso risulta più agevole per i sostituti d’imposta trasmettere all’Agenzia delle Entrate una copia delle certificazioni, lasciando inalterato l’adempimento della presentazione del Modello 770 Semplificato nei termini ordinariamente previsti, rispetto all’ipotesi di modificare in modo sostanziale la struttura del suddetto Modello con la conseguente necessità di effettuare adeguamenti dei software di compilazione e controllo”*. Dichiarazioni che, a quanto pare, possono essere dimenticate.

---

## **770 Semplificato e Ordinario: pronte le modifiche**



Con provvedimento dell’11 maggio 2015, l’Agenzia delle Entrate comunica che sono state apportate modificazioni ai modelli 770/2015 Semplificato e 770/2015 Ordinario e alle relative istruzioni, approvati con separati provvedimenti del 15 gennaio 2015.

Modifiche sono state riservate anche per le relative specifiche tecniche che sono state approvate con separati provvedimenti del 19 febbraio 2015.

Alle istruzioni pubblicate nel sito internet dell’Agenzia delle Entrate, concernente l’approvazione del modello 770 Semplificato e Ordinario sono state apportate varie modificazioni riguardanti:

- a. la parte A “dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”;*
- b. la parte B “dati fiscali”;*

- c. la parte “dati relativi al percipiente delle somme” della comunicazione dati certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;*
- d. il prospetto SX “riepilogo dei crediti e delle compensazioni”.*

Tra le tante, spiccano quelle relative alle modifiche nelle istruzioni, alla pagina 68 dopo la tredicesima riga. Il provvedimento riporta quanto segue: “Il rigo SX47 è riservato ai sostituti d’imposta che hanno riconosciuto nel corso del 2014 il credito bonus Irpef. In particolare indicare:

- nella colonna 1, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto dal sostituto d’imposta nell’anno 2014. Si precisa che tale ammontare deve essere indicato al lordo di quanto eventualmente recuperato;*
- nella colonna 2, l’ammontare del credito bonus Irpef riconosciuto e successivamente recuperato dal sostituto d’imposta in sede di effettuazione delle operazioni di conguaglio. Si precisa che detto credito recuperato può riferirsi anche a crediti bonus Irpef riconosciuti da precedenti sostituti d’imposta;*
- nella colonna 3 il credito bonus Irpef che residua e che può essere utilizzato l’anno successivo”.*

Le modifiche evidenziate con il Provvedimento di cui al Prot. 64322/2015, si rendono necessarie per correggere alcuni errori materiali riscontrati successivamente alla pubblicazione dei predetti modelli di dichiarazione sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate e delle relative specifiche tecniche.

**FONTE:** *fiscal-focus.info*

---

# Modelli dichiarativi anno 2015: sono in rete Iva, 730, 770 e Cu



Non presentano particolari modifiche di contenuto rispetto alle bozze ed entrano a pieno titolo, insieme alle istruzioni, nella sezione del sito dell'Agenzia a loro riservata.

On line la versione definitiva dei modelli Cu, 770 (ordinario e semplificato) Iva (base e ordinario) e 730, da utilizzare nel 2015. Molte le novità di quest'anno, dalla dichiarazione precompilata alla Certificazione unica, che prende il posto dello "storico" Cud, aprendosi anche ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e "diversi".

## **Cu e 730**

Da quest'anno il Cud cambia nome e look, amplia l'ambito dei destinatari e diventa "Certificazione unica". I sostituti d'imposta dovranno rilasciare il modello Cu 2015, entro il 28 febbraio, a coloro che hanno percepito nel 2014 somme e valori soggetti a ritenuta. Inoltre dovranno trasmetterne i dati all'Agenzia entro il 7 marzo (quest'anno, il termine, cadendo di sabato, slitta a lunedì 9). Ai lavoratori dipendenti, poi, si aggiungono i lavoratori autonomi, i percettori di provvigioni e di redditi diversi soggetti a ritenuta, a titolo d'acconto o di imposta.

La trasmissione del nuovo modello Cu è propedeutica alla "dichiarazione precompilata", introdotta dal Dlgs 175/2014 ("decreto semplificazioni"), che sarà resa disponibile dal 15 aprile. Il progetto parte quest'anno in via sperimentale e



riguarda, in prima battuta, i contribuenti che presentano tipologie reddituali "semplici", principalmente redditi di lavoro dipendente e assimilati e redditi di pensione, normalmente dichiarati attraverso il modello 730.

È proprio questa la più importante novità del 730/2015, anch'esso ora in versione definitiva, con relative istruzioni, sul sito dell'Agenzia. Da quest'anno, il termine di presentazione è fissato al 7 luglio.

## **Iva**

Passano in bella copia anche i modelli Iva, arricchiti da nuovi righi per accogliere le recenti modifiche normative. Tra queste, si ricordano quelle relative al nuovo regime forfetario per imprenditori, artisti e professionisti, ai rimborsi, al plafond e alle opzioni per regimi speciali.

Per quanto riguarda il nuovo regime forfetario introdotto dall'ultima legge di stabilità, chi se ne avvale dal 2015 deve comunicare nel quadro VA che si tratta dell'ultima dichiarazione annuale Iva; nel rigo VF56 va ricompresa l'eventuale imposta dovuta per effetto della rettifica della detrazione.

In materia di rimborsi, il quadro VX è stato modificato per recepire le nuove modalità di esecuzione introdotte dal "decreto semplificazioni". Non sono, quindi, più previsti i campi per i contribuenti virtuosi, ma una sola casella per individuare i contribuenti esonerati dalla prestazione delle garanzie. Il provvedimento ha infatti previsto l'innalzamento da 5 a 15mila euro del limite entro il quale è possibile richiedere i rimborsi senza necessità di prestare alcuna garanzia.

Novità anche per gli esportatori abituali. Questi ultimi dovranno indicare nel rigo VE 30 gli stessi dati contenuti nel nuovo modello di lettera d'intento (approvato con provvedimento del 12 dicembre scorso). Si ricorda che, con il "decreto semplificazioni", l'obbligo di comunicare all'Agenzia i dati contenuti nelle dichiarazioni d'intento è passato dal fornitore all'esportatore abituale. In sede di dichiarazione

Iva annuale, il fornitore è tenuto a riepilogare le lettere d'intento ricevute.

Nel quadro V0, infine, sono state introdotte le caselle relative alle opzioni per la determinazione forfetaria del reddito delle società agricole.

## **770**

In campo, infine, pure i modelli 770, ordinario e semplificato. Il primo va utilizzato per comunicare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale, operazioni di natura finanziaria e indennità di esproprio, versamenti effettuati, compensazioni operate e crediti d'imposta utilizzati; il secondo per i dati relativi alle altre tipologie di redditi (lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, indennità di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, lavoro autonomo, provvigioni, diversi) e i dati contributivi, previdenziali e assicurativi.

*FONTE: [fiscooggi.it](http://fiscooggi.it)*

---

# **770: Proroga ufficiale al 19/09/2014**



Finalmente è ufficiale: i termini per la trasmissione del modello 770 sono prorogati al 19 settembre 2014.

Con il comunicato stampa n. 188 del 30 luglio 2014 il Mef annuncia lo slittamento della scadenza prevista per l'invio del modello 770 all'Agenzia delle Entrate da parte dei sostituti d'imposta.

La proroga è prevista in un DPCM, proposto dal Ministro dell'Economia e delle Finanze al Presidente del Consiglio, che tiene conto delle generali esigenze manifestate dalle aziende e dai professionisti.

**Le richieste dei professionisti** – Inizialmente era stato chiarito che non vi erano i presupposti per una proroga del modello 770: dichiarazione che aveva sin da subito suscitato dure opposizioni da parte degli addetti ai lavori.

Ma alla prima presa di posizione ne è seguita subito un'altra, volta a venire incontro a quelle che erano soprattutto le difficoltà espresse dai professionisti, i quali, nel vortice di scadenze, avevano richiesto di poter avere più tempo per la trasmissione. Questo soprattutto al fine di poter mantenere inalterate le necessarie caratteristiche di alta professionalità e correttezza richieste alla professione.

Ecco quindi, che, il 25 luglio, il Consiglio Nazionale Ordine Consulenti del Lavoro ha annunciato, con il suo comunicato stampa, l'imminente proroga (si veda, a tal proposito, "770: arriva la proroga!" del 25 luglio scorso).

Oggi, come anche negli anni passati, è arrivato, puntuale, lo slittamento della scadenza.

Sicuramente i tempi di ufficializzazione lasciano a desiderare, considerato che il termine ultimo era, per l'appunto, il 31 luglio.

Come anche richiesto dal Presidente del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, si rende quindi necessario razionalizzare il calendario fiscale, in modo da impedire che si crei la stessa situazione ogni anno.

Purtuttavia, come sottolineato anche dal sottosegretario all'economia Enrico Zanetti in occasione dell'interrogazione n. 5-03274 in Commissione finanze alla Camera, una nuova scadenza del modello 770 al 30 settembre risulta alquanto improbabile.

In primo luogo perché fissare, a regime, la scadenza dei termini per la trasmissione del modello 770 al 30 settembre comporterebbe che, in tale data, si concentrerebbero ben due adempimenti: sia il modello Unico che il modello per i sostituti d'imposta.

Quest'ultimo aspetto rappresenterebbe un rischio non soltanto per gli intermediari (che, in ogni caso, vedrebbero concentrarsi una mole non indifferente di lavoro in un'unica data), ma anche per i canali di trasmissione telematica, che dovrebbero sostenere l'invio di entrambe le dichiarazioni fiscali.

In secondo luogo, come chiarito anche in una precedente interrogazione, lo slittamento della scadenza sarebbe incompatibile con le nuove disposizioni sul 730 precompilato. I dati che l'Agenzia delle entrate dovrebbe inserire, infatti, potrebbero essere conoscibili solo estraendoli dalle dichiarazioni contenute nei modelli 770 trasmessi.

*FONTE: Fiscal-focus.info*

---

**Modello 770 entro il 31  
Luglio**



Il 31 luglio, se non ci saranno proroghe, non sarà solo la data entro la quale i sostituti d'imposta dovranno provvedere a trasmettere il modello 770, ma rappresenterà anche il termine per il versamento delle ritenute, pena l'applicazione delle sanzioni penali previste dal nostro Ordinamento.

Deve infatti essere ricordato come l'art. 10 del Dlgs 74/2000 preveda la reclusione da sei mesi a due anni per chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta.

Come abbiamo già più volte sottolineato con specifico riferimento al reato di omesso versamento dell'Iva, anche in questo caso va ribadito come una riforma del diritto penale tributario sia necessaria.

Può infatti accadere che, in questo grave contesto di crisi economica, l'imprenditore preferisca onorare i suoi debiti nei confronti di dipendenti e fornitori, non avendo le disponibilità per poter versare le ritenute effettuate: in questo caso, pur in mancanza di qualsiasi intento frodatorio, è comunque applicata la sanzione penale.

La pena rischia inoltre di essere raddoppiata con l'introduzione delle nuove norme in tema di autoriciclaggio, se non si provvede a migliorare la formulazione del nuovo articolo 648-bis che dovrebbe essere a breve introdotto.

**Il reato di omesso versamento delle ritenute** – Affinché scatti il reato non è necessario che vi sia uno specifico intento di evadere le imposte, essendo sufficiente il mero dolo generico: basta quindi la consapevolezza dell'omesso versamento delle ritenute per far sì che sia applicabile la sanzione penale.

Si ritiene infatti che il contribuente sia chiamato ad accantonare nel corso dell'anno le somme dovute all'erario, per cui eventuali crisi di liquidità non possono, da sole, giustificare l'omesso versamento (si vedano, a tal proposito, la sentenza delle Sezioni Unite penali della Corte di cassazione n. 37425 del 2013, nonché la sentenza n.5467 del 4 febbraio 2014, sempre della Corte di Cassazione.)

La Corte di cassazione (Sentenza 7 febbraio 2014, n. 5905) ha quindi legato la "salvezza" alla necessità di dimostrare che l'omesso versamento delle ritenute non è dipeso dalla volontà dell'imprenditore: circostanza tutt'altro che semplice da dimostrare.

Purtuttavia, come recentemente chiarito sempre dalla Corte di cassazione, il dolo, seppur generico, deve comunque essere provato. Se è infatti vero che è sufficiente la mera consapevolezza della condotta omissiva, *"non si tratta, tuttavia, di un dolo in "re ipsa", in quanto lo stesso deve essere provato"* (Corte di Cassazione – Terza Sezione Penale, sentenza 11 luglio 2014, n. 30574).

Al contrario, i giudici di merito hanno spesso riconosciuto le difficoltà dell'imprenditore, mettendolo quindi al riparo dall'irrogazione delle sanzioni penali nel caso di difficoltà oggettiva a provvedere ai pagamenti.

**Il principio di specialità** – Molti dubbi sorgono invece con riferimento al rispetto del principio di specialità. Come noto, infatti, l'art. 19, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74 ha recepito, nell'ambito del diritto penale tributario, il principio secondo il quale, nel caso in cui un determinato fatto sia idoneo a configurare la violazione di due disposizioni, una che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa, l'altra che preveda l'applicazione di una sanzione penale, deve essere applicata soltanto la sanzione che si configura come "speciale" rispetto all'altra.

Più precisamente, una norma è “speciale” se presenta uno o più elementi particolari aggiuntivi rispetto all’altra, che, al contrario, ha una sfera di applicazione più ampia: in altre parole si può dire che la disposizione speciale è ricompresa in quella generale, e la fattispecie potrebbe essere disciplinata da quest’ultima se mancasse la norma specifica che più puntualmente la descriva.

Nella generalità dei casi è la norma penale ad essere “speciale” rispetto a quella amministrativa, in quanto sono spesso richiesti dalla prima specifici elementi, come il dolo specifico, il superamento delle soglie di punibilità, nonché particolari modalità commissive.

Con specifico riferimento al reato di omesso versamento delle ritenute ben si potrebbe pensare, dunque, che trovi applicazione il principio appena esposto.

Di parere contrario è stata invece la Corte di Cassazione, che, con la sentenza 15 maggio 2014, n. 20266 ha invece chiarito che *“il reato di omesso versamento di ritenute certificate .. non si pone in rapporto di specialità ma di progressione illecita con il Decreto Legislativo n. 471 del 1997, articolo 13, comma 1, che punisce con la sanzione amministrativa l’omesso versamento periodico delle ritenute alla data delle singole scadenze mensili, con la conseguenza che al trasgressore devono essere applicate entrambe le sanzioni”*

Le speranze non possono quindi che essere riposte in uno specifico intervento del Legislatore, nel rispetto di quelle che sono le più recenti pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo.

*FONTE: [www.fiscal-focus.info](http://www.fiscal-focus.info)*

---

# Ecco le novità dei modelli dichiarativi 2014 (730 – 770 – UNICO PF)



Si è tenuta lo scorso 17 marzo, come di consueto, la 3° edizione della conferenza generale, nella quale l'Amministrazione finanziaria ha passato in rassegna le novità dei modelli dichiarativi 2014: dal 770 al 730 e Unico PF.

La proliferazione normativa di quest'ultimo periodo ha avuto importanti ripercussioni sulla compilazione della modulistica, e ne avrà anche sulla prassi futura, ha dichiarato introducendo la giornata, il Direttore centrale Paolo Savini. In particolare, se si pensa alla clausola di salvaguardia, alla mini-IMU e alle altre complicazioni legislative intervenute, si può ben comprendere come sia stato difficile stilare la modulistica ministeriale da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Le novità del modello 770/2014 semplificato, in scadenza il prossimo 31.07.2014

Esonero per le PA – Ricorda l'Amministrazione che i prospetti ST, SV, SX, destinati ai versamenti, contributi e compensazioni, in generale non vanno compilati dalle amministrazioni dello Stato, le quali sono esonerate dalla compilazione dei quadri. Nel frontespizio è stata, di conseguenza, inserita una casella dedicata ai "casi di non presentazione dei prospetti"; in particolare va indicato il codice 1 per indicare che si tratta di amministrazione statale; il codice 2 va, invece, utilizzato se il sostituto



non ha operato ritenute nel periodo d'imposta 2013, cioè quando il sostituto non ha svolto attività nell'anno, ma compila il 770 esclusivamente per riportare il credito dall'anno precedente. In tal ultimo caso il dichiarante compilerà esclusivamente il Frontespizio e il quadro SX.

Obbligo del visto conformità o attestazione da parte dell'organo di controllo per crediti compensati per importi superiori ai 15.000 euro – La compensazione esterna dei crediti relativi alle imposte dirette è dal 2013 soggetta a delle limitazioni; da quest'anno, anche per i crediti che derivano dalle ritenute alla fonte vanno applicate le nuove regole, dunque nella modulistica ministeriale è stata introdotta nel Frontespizio e nella sezione Firma della dichiarazione una casella dedicata all'attestazione che l'organo di controllo dovrà compilare nel caso di superamento dei 15.000 euro. Sono state anche riviste le istruzioni del quadro SX, proprio per recepire tale novità, essendo tale quadro quello dedicato alla gestione e individuazione della genesi del credito nel 770 semplificato.

Eliminati dal 770 semplificato i codici legati al SISMA del 20 e 29 maggio 2012 (Emilia, Veneto, Lombardia).

In caso di durata di rapporti di lavoro inferiori all'anno, le detrazioni per carichi di famiglia vanno rapportati al periodo di lavoro, sempreché ne ricorrano le condizioni e sempreché il contribuente non abbia ricevuto comunicazione dal sostituto.

Non viene riproposta per il 2013, la detrazione specifica per il comparto sicurezza, dunque sono state eliminate le caselle nella sezione dedicata alla tassazione ordinaria e separata.

Aumentano le detrazioni per erogazioni liberali dal 19% al 24% se effettuate a favore di Onlus o partiti politici; rimane invece stazionaria al 19% la detrazione per eventi di calamità pubblica o eventi straordinari.

Eliminati i riferimenti al contributo di perequazione – La

Corte di cassazione ha infatti considerato tale contributo, applicato ai redditi di pensione superiori a 90.000 euro, illegittimo.

Vengono, infine, introdotte delle caselle dedicate all'addizionale comunale per i compensi degli istruttori sportivi dilettantistici (tre caselle: imposta – acconto – addizionale sospesa) poi riportate nel prospetto SS – al rigo SS3.

*FONTE: fiscal-focus.info*